


COMUNE DI CALABRITTO

Provincia di Avellino



STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 2/4/2004

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 13/10/2006, pubblicata all'Albo Pretorio il 24/10/2006 - Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 12/2/2007

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/10/2016, pubblicata all'Albo pretorio il 27/10/2016 – Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 dell'11/4/2022

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Comune di Calabritto

1. Il Comune di Calabritto è Ente locale dotato di autonomia costituzionalmente garantita, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, rappresenta la Comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione Italiana.
2. Il Comune ha potestà normativa generale nell'esercizio delle funzioni proprie, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina nell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, che deve enunciare espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per detta autonomia normativa.
3. Il Comune ha, altresì, autonomia impositiva e finanziaria, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica. È titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio della sussidiarietà.
4. Le funzioni amministrative vengono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, nonché attraverso forme di cooperazione anche sovra comunali con soggetti pubblici e privati.
5. La potestà normativa viene esercitata dai seguenti organi: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco, Segretario Comunale/Direttore Generale e i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
6. L'emblema ufficiale del Comune, impresso sul gonfalone comunale, è costituito da uno scudo di forma appuntita, recante in basso una torre a quattro merli, sovrastata da un fiume e da tre cime di monti con in alto tre stelle.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e l'emblema del Comune, da portare a tracolla della spalla destra;
8. Il Comune di Calabritto ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri interessi e di quelli collettivi della Comunità amministrata.

ART. 2

Frazione Quaglietta

1. La Frazione Quaglietta, già Comune autonomo e successivamente aggregato al Comune di Calabritto, è dotata di una peculiare tradizione culturale, che viene riconosciuta e tutelata.

2. L'emblema della frazione Quaglietta è costituito da uno scudo di forma appuntita, recante in basso un volatile, al centro una torre a tre merli sovrastata da tre stelle.

3. L'Amministrazione Comunale stabilisce le forme e i modi di tutela e di utilizzo degli emblemi e del gonfalone comunale.

ART. 3

Territorio e sede

1. Il Comune di Calabritto è costituito dalle popolazioni e dai territori di Calabritto capoluogo e dalla frazione Quaglietta.

2. Il Consiglio Comunale e gli altri Organi comunali esercitano, di norma, le loro funzioni nella sede del Comune presso la quale si riuniscono. Per particolari motivi, ivi compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono riunirsi in altra sede e differente luogo del territorio comunale. Almeno una volta all'anno la seduta del Consiglio Comunale deve tenersi nella frazione Quaglietta.

3. Il Comune di Calabritto confina: a nord con Bagnoli Irpino e Caposele, a sud con Senerchia e Valva, a est con Laviano, Caposele e Valva, a ovest con Campagna e Bagnoli Irpino.

ART. 4

Principi programmatici

1. Il Comune di Calabritto riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea e promuove la cooperazione con gli altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali all'Unione Europea.

2. Il Comune promuove e tutela la vita umana, della persona e della famiglia, valorizza il ruolo sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Garantisce il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale.

3. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni ed ai documenti dell'Ente, nelle forme stabilite dall'apposito regolamento comunale.

4. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della Comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali.

5. Il Comune promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere le cause di discriminazione di ogni genere o, comunque, di limitazione dell'effettivo esercizio dei diritti. Favorisce decorose condizioni di accoglienza ai non residenti.

6. Il Comune assume e sostiene iniziative intese alla concreta attuazione delle pari opportunità, curando anche gli aspetti formali di essa, come l'adozione, negli atti del Comune, di un linguaggio che rifletta tale

parità. A tal fine, saranno espresse al femminile le denominazioni delle funzioni politico-amministrative e degli incarichi assunti da donne e/o ad esse delegate.

7. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

8. Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità.

9. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.

10. Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative, anche in sede processuale e giudiziale, di prevenzione e di efficienza dei servizi sanitari. Opera in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantità di rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento.

11. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo e boschivo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.

12. Il Comune promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana. Promuove, altresì, la funzione sociale dell'iniziativa economica privata, in tutti i settori produttivi, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano occupazione e sviluppo economico locale.

13. L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo i seguenti principi:

a) Trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplificazione nelle procedure, nella distinzione dei compiti tra politica e gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi erogati;

b) Pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.

ART. 5

Sviluppo Economico

1. Il Comune concorre, promuove ed attua un organico assetto del territorio, in armonia con la legislazione statale e regionale, prevedendo delle regole speciali e diverse pur senza contrastare con i principi enunciati come limiti inderogabili, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali, artigianali ed industriali.

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale, dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ART. 6

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione negoziata e della concertazione, favorendo e sostenendo le forme di cooperazione e di collaborazione tra enti sovracomunali e con privati.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei Piani e Programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ART. 7

Pari opportunità

1. Il Comune promuove azioni che favoriscono il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'Amministrazione, ivi compresi Enti, Aziende ed Istituzioni. Negli organi collegiali e di governo del Comune, ad eccezione del Consiglio per cui stabilisce la legge, viene garantita la presenza di componenti di entrambi i sessi. Eventuali deroghe vanno congruamente motivate e comunicate al Consiglio Comunale.

2. Il Comune, inoltre, si impegna a riservare alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando i principi stabiliti dalla legge. Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità agli uomini ed alle donne sul posto di lavoro conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Adotta, secondo le modalità previste dalla legge, tutte le misure idonee alla attuazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

ART. 8

Interventi a favore delle categorie disagiate

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142/1990, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del Comitato viene istituita una Segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari.

ART. 9

Funzioni

1. Il Comune di Calabritto è titolare di funzioni generali proprie, secondo il principio di sussidiarietà, esercita il potere e la responsabilità di operare liberamente in tutti i campi che riguardano gli interessi della Comunità calabritтана.
2. Con riguardo agli interessi e funzioni di cui non dispone, il Comune ha il potere di esternalizzazione e rappresentanza nei confronti degli Organi degli altri livelli istituzionali cui è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.
3. Con riguardo agli interessi di cui direttamente dispone, in conformità ai principi individuati con legge generale della repubblica, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e di amministrazione.
4. Il Comune, quale Ente esponenziale e di governo della propria comunità, può svolgere, altresì, compiti ulteriori che non siano riservati espressamente ed inderogabilmente ad altri enti, purché non limitino diritti o interessi dei cittadini e risultino di interesse generale per la Comunità locale e siano esercitati entro i termini della circoscrizione amministrativa.
5. Il Comune, nell'esercizio finalizzato delle proprie funzioni amministrative, organizzando ed erogando servizi personali, concorre all'edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondata sull'esigenza e finalità di assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa. A tal fine il Comune esercita le funzioni di Polizia amministrativa e locale, rurale ed urbana onde garantire un efficiente servizio di protezione e sicurezza sociale.
6. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, autonomamente adotta ogni misura di politica sociale idonea a favorire l'adempimento dei propri compiti.
7. Il Comune esercita le proprie funzioni al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione civile ed a favore della promozione dello sviluppo della cultura nelle sue espressioni e tradizioni locali.
8. Il Comune esercita le proprie funzioni al fine di incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico, nonché al fine di promuovere le attività culturali, teatrali, di spettacolo, cinematografiche e musicali, la pratica sportiva, l'impiego del tempo libero e le attività ricreative e di animazione in genere. A tal fine promuove e organizza strutture ed iniziative idonee, garantendone godimento da parte della collettività.
9. Il Comune, nel perseguimento di interessi pubblici e nella realizzazione delle attività inerenti i servizi economici e socio-culturali, può coinvolgere e selezionare potenziali sponsor privati, nella realizzazione delle iniziative che consentono il raggiungimento di dette finalità, nonché per conseguire i risultati necessari a realizzare il patto di stabilità di cui alla legge 448/98. Il ricorso alle sponsorizzazioni viene disciplinato dalla Giunta Comunale, previo indirizzo del Consiglio comunale.

ART. 10

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento, ovvero con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

GLI ORGANI DI GOVERNO

ART. 11

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

Composizione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dal numero di membri fissato dalla legge. Possono partecipare, altresì, alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto anche gli assessori esterni che non siano Consiglieri Comunali.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta l'intera comunità amministrata. Determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento e le competenze del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge generali vigenti.
4. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge, lo Statuto o i Regolamenti Comunali non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.
5. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti.

(Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 13/10/2006)

ART. 12 BIS

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. La prima seduta del Consiglio Comunale (dopo il rinnovo del Consiglio Comunale) è presieduta dal consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.

2. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente;

3. Il Presidente è eletto tra i componenti del consiglio con votazioni per schede segrete. L'argomento relativo a tale elezione è messo all'ordine del giorno della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale.

4. Risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti.

5. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede all'elezione di un Vice Presidente, assegnato alla minoranza con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

6. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, il consiglio sarà presieduto dal consigliere anziano.

7. Le dimissioni del Presidente del consiglio sono irrevocabili.

8. Il Presidente può essere oggetto di sfiducia su proposta motivata e sottoscritta di almeno cinque consiglieri comunali e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.

9. In caso di dimissioni, morte o approvazione di mozione di sfiducia del Presidente, l'elezione del Presidente del Consiglio dovrà essere immediatamente successiva e comunque presentata non oltre 20 giorni dall'accadimento. Il Consiglio è presieduto, in tal caso, dal Vice Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

10. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, regola e provvede al buon andamento dei lavori, mette in discussione gli affari all'ordine del giorno, concede la parola ai Consiglieri che la chiedono nell'ordine col quale è stata fatta la domanda, regola la discussione, anche a suo criteri, alternando i discorsi favorevoli e contrari, pone la formula della votazione, ne proclama l'esito e richiama, in ogni caso per la loro esecuzione, gli articoli della legge e del regolamento.

11. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. A tal fine, motivando, ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. In caso di tumulto o disordine può sospendere la seduta e può anche richiedere l'intervento della forza Pubblica affinché si adottino i provvedimenti del caso secondo la normativa vigente. Di tali incidenti dovrà essere fatta menzione nel processo verbale.

12. Il Presidente del Consiglio può invitare, anche su richiesta del Sindaco e sentiti i Capi Gruppo consiliari, i Presidenti delle consulte, del Forum dei Giovani ed altre Associazioni che insistono sul territorio, a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale.

(Articolo aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/10/2016)

Art.13

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza;
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché per l'approvazione, all'inizio della consiliatura, degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, a mezzo di comunicazione dell'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno ed a mezzo di affissione all'Albo Pretorio comunale.
4. Il Consiglio comunale può essere convocato in via straordinaria almeno tre giorni prima del giorno stabilito, per tutti gli altri argomenti di competenza:
 - a) per iniziativa del Presidente del Consiglio;
 - b) su richiesta di un quinto dei componenti del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i richiedenti devono sottoscrivere l'elenco degli argomenti sui quali si richiede la convocazione. Il Sindaco esamina la richiesta, nei venti giorni successivi riunisce il Consiglio medesimo.
5. L'avviso di convocazione viene sottoscritto dal Sindaco che ne cura anche la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e la relativa comunicazione ai consiglieri comunali.
6. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione sia delle sedute ordinarie che straordinarie, può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
7. Ai consiglieri comunali deve essere messa, a disposizione, per la visione, almeno 24 ore e almeno 12 ore nel caso di eccezionale urgenza, prima di ogni seduta di Consiglio, tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Per l'integrazione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, la comunicazione deve effettuarsi almeno 24 ore prima delle sedute.
9. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà dei componenti del Consiglio.
11. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge, lo Statuto o i Regolamenti Comunali non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.
12. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti.
13. Alle sedute di Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio, vi possono partecipare il Revisore, i funzionari Comunali ed altri professionisti per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.

14. Le delibere di Consiglio Comunale devono obbligatoriamente essere sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario verbalizzante, nonché essere pubblicate all'Albo Pretorio nelle forme di legge. I verbali delle deliberazioni di Consiglio Comunale devono essere approvati nella seduta successiva, laddove ciò sia possibile e comunque non oltre la terza seduta successiva.

15. Ulteriore disciplina in proposito, può essere determinata nell'apposito regolamento, che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei votanti.

16. Il Presidente del Consiglio, unitamente e contestualmente al Segretario Comunale verbalizzante, sottoscrive il verbale della seduta comunale.

(Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 13/10/2006 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/10/2016)

ART. 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per particolari attività di studio, che richiedano l'apporto di particolari esperienze e professionalità, le Commissioni possono essere composte anche da soggetti che non ricoprono la carica di consigliere comunale.

2. Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di garanzia e controllo, per le quali, la relativa presidenza deve spettare di diritto ad un rappresentante della opposizione consiliare, che viene votato dalla Commissione medesima. La composizione, i compiti ed il funzionamento di tali commissioni vengono stabiliti nel regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale.

3. Sono considerate Commissione di controllo e garanzia quelle che attengono alle seguenti aree di attività:

a) Per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini agli atti, ai documenti ed alle informazioni dell'Ente, nonché per il rendimento degli istituti di partecipazione.

b) Per i procedimenti relativi al tempestivo svolgimento di interrogazioni ed alla discussione delle mozioni presentate dai Consiglieri;

c) Per tutte le altre attività, materie e procedimenti vari individuate dal Consiglio comunale con votazione della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le Commissioni di controllo e garanzia si riuniscono validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esercitano tutti i poteri di accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni in possesso dell'Ente. Presenta al Consiglio Comunale relazioni e proposte.

ART. 15

Gruppi Consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio comunale sono istituiti i gruppi consiliari in ragione delle liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Possono essere istituiti, ulteriori e diversi gruppi consiliari, composti almeno da tre consiglieri.

2. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di fissare le regole e le modalità relative allo svolgimento del Consiglio Comunale, di curarne l'ordine, nonché tutte le altre competenze che l'apposito regolamento gli attribuisce.

ART. 16

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione secondo quanto previsto dalle leggi generali della Repubblica.

2. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, ha diritto:

a) Di partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal presente Statuto e dall'apposito regolamento comunale;

b) Di presentare proposte e mozioni al Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;

c) Di esercitare nei confronti degli uffici del Comune, i poteri di accesso agli atti ed alle informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento;

d) Di presentare, per iscritto, in Consiglio Comunale e/o direttamente al protocollo comunale, interrogazioni e mozioni. Alle interrogazioni il Sindaco deve dare riscontro scritto entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Valgono, per ciascun consigliere comunale, le cause di incedibilità, ineleggibilità ed incompatibilità, previste dalla legge.

4. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono per 3 sedute consecutive di consiglio e senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo deve essere previamente contestato l'addebito al Consigliere, il quale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta del Presidente del Consiglio, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

6. Ai Consiglieri Comunali spettano i gettoni di presenza, le indennità, i permessi e le aspettative stabilite dalle leggi vigenti.

7. E' possibile la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, purché ciò non comporti maggiori oneri finanziari rispetto al sistema di remunerazione stabilito.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 17

Funzioni e compiti

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato ed ai responsabili dei servizi e degli uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco entro 60 giorni dalla proclamazione invita il Presidente del Consiglio Comunale a riunire il Consiglio Comunale per la presentazione, sentita la Giunta Comunale, delle linee programmatiche e degli indirizzi generali di governo. A tal proposito, la proposta del Sindaco, previamente sottoposta alla cognizione della Giunta Comunale, viene presentata al Consiglio comunale che ne può apportare opportune modifiche. Lo stato di attuazione, nel corso del mandato, delle linee programmatiche e degli indirizzi generali di governo approvati, vengono, altresì, verificati dal Consiglio Comunale almeno una volta l'anno e, se del caso, adeguati. **(Comma modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/10/2016)**
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
8. Il Sindaco può delegare competenze ad esso attribuite a singoli assessori, per ambiti omogenei di materie. Il Sindaco può delegare agli Assessori ed ai Consiglieri la rappresentanza in organismi sovra comunali di cui faccia parte, il potere di costituirsi in giudizio per conto dell'ente ed il potere di rappresentare il Comune in occasione di incontri, convegni ed accordi con altri enti pubblici e soggetti privati.
9. Al Sindaco spettano le indennità, i permessi e le aspettative previste dalla legge.

ART. 18

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 142/1990 e s.m.i.;
- d) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 19

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 20

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) Propone gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale;
- b) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

(Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 13/10/2006)

ART. 21

Il vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Qualora manchi temporaneamente anche il vicesindaco, il Sindaco può conferire la delega generale ad altro assessore, sempre per un periodo determinato.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

ART. 22

Decadenza, impedimento, rimozione, dimissioni

1. I casi di decadenza, sospensione, rimozione, impedimento, sfiducia e dimissioni del Sindaco, sono stabilite dalle leggi generali della Repubblica.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23

Competenze e funzioni

1. La Giunta comunale è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendogli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta comunale, esercita discrezionalmente il potere di costituire l'Ente, come parte processuale, nei giudizi civili, penali ed amministrativi;
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 24

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori che va da un minimo di 2 ad un massimo di 4, di cui uno investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, anche se non residenti, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. I Consiglieri comunali nominati componenti della Giunta comunale, non decadono dalla carica di Consigliere.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 25

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina. La nomina diviene efficace ed operativa con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni dalla carica di assessore divengono efficaci nel momento in cui vengono acquisite al protocollo comunale. La revoca diviene efficace nel momento della relativa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e di coniugio.

4. Salvi i casi stabiliti dalla legge, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 26

Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazioni e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dal Sindaco, in accordo con la stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nei casi di astensione obbligatoria, dalla trattazione e votazione di alcuni argomenti posti all'ordine del giorno, da parte dei componenti della Giunta, il numero legale per la validità delle deliberazioni, non può essere, in ogni caso inferiore alla metà più uno dei presenti.

ART. 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge, del presente statuto o dei regolamenti comunali, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore generale o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) Propone al Consiglio i regolamenti;

b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti comunali ai responsabili dei servizi comunali;

c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

f) Propone i criteri generali ed attuativi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché tutti gli altri regolamenti attinenti alla organizzazione e funzionamento degli uffici comunali;

h) Esprime il proprio parere preventivo, non vincolante, per la nomina e revoca del Direttore generale, ovvero per il conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale, stabilendone la conseguenziale indennità di direzione;

i) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

l) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) Decide in ordine a controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, nonché i parametri generali per stabilire le effettive esigenze relative alla dotazione organica dell'ente;

o) Approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale o Segretario Comunale.

4. Ai componenti della Giunta comunale, spettano le indennità, i permessi e le aspettative previste dalla legge.

ART. 28

Assistenza legale agli amministratori

1. Il Comune assume l'onere finanziario, mediante il rimborso delle spese processuali sostenute, solo nelle ipotesi di sentenze passate in cosa giudicata, ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente e purché vi siano tutti i requisiti e presupposti previsti dalle leggi vigenti

TITOLO III

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

UFFICI E SERVIZI

ART. 29

Principi organizzativi ispiratori

1. Il Comune determina la propria configurazione organizzativa e strutturale, in piena autonomia ed in riferimento alle proprie effettive esigenze e potenzialità, salvo quanto disposto dalla legislazione statale che espressamente viene a costituire limite inderogabile all'esercizio di detta autonomia normativa.

2. Gli strumenti normativi attuativi dell'autonomia organizzativa dell'ente sono costituiti dai regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, che viene adottato dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente Statuto, ovvero in apposite deliberazioni consiliari.

3. I regolamenti di organizzazione di cui al precedente comma devono tradurre esigenze e assetti dell'organizzazione locale tenendo conto:

a) Dei principi fissati dal T.U.E.L. 267/2000 e dalle successive modificazioni ed integrazioni;

b) Delle proprie capacità economiche-finanziarie, definite a bilancio;

c) Delle esigenze e delle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti, delegati e conferiti;

d) Dei dati generali in termini di personale determinati dal C.C.N.L. di comparto.

4. L'organizzazione dell'ente deve tendere al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, onde assicurare un celere raggiungimento degli obiettivi strategici sottesi dagli indirizzi generali di governo, recependo i seguenti criteri informativi:

a) Funzionalità e flessibilità degli strumenti regolamentari che si attagliano facilmente a nuove e mutate esigenze;

b) La struttura organizzativa, scaturente dai regolamenti di organizzazione, dovrà essere improntata ad un sistema funzionale e decentrato per servizi, o per altre unità organizzative di base, superando i tradizionali modelli gerarchico-piramidali, fatto salvo quanto previsto dalla legge 388/00 art. 53 comma 23, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 448/2001; **(Lettera modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 13/10/2006)**

c) Il sistema delle assunzioni del personale dovrà essere improntato a procedure snelle e semplificate, che prevedano anche forme di rapporto interinale, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità;

d) L'organizzazione del personale deve tendere alla completa separazione dei ruoli politico e gestionale, con conseguente valorizzazione del principio di responsabilizzazione, controllo ed autonomia gestionale fatto salvo quanto previsto dalla legge 388/00 art. 53, comma 23 come modificato dall'art. 29 comma 4 della Legge 448/2001; **(Lettera modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 13/10/2006)**

e) I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

ART. 30

I Regolamenti di Organizzazione

1. Il Comune attraverso i regolamenti di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, nonché per lo svolgimento delle attività amministrative dell'Ente, volte alla gestione ed erogazione dei servizi, nonché all'espletamento delle relative funzioni amministrative. In particolare disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra diverse unità organizzative e tra queste ed il direttore generale e/o il segretario comunale nonché gli organi amministrativi. Inoltre, il predetto regolamento disciplina tutte le situazioni connesse alla gestione del personale, alla erogazione dei servizi pubblici locali, ed all'azione amministrativa in generale.

2. I regolamenti di organizzazione disciplinano la materia relativa al codice deontologico del personale dipendente ed alla attività sanzionatoria e disciplinare, in armonia con le leggi e con i contratti nazionali di lavoro di comparto.

3. I regolamenti di organizzazione rappresentano fonte normativa dell'ente, in tutte le parti che non comportano palese violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di precise disposizioni di legge. Detti regolamenti vengono adottati con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto dei principi statutari e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo che una norma di legge statale non disponga la competenza ad altro organo e ne rilevi espressamente il limite di inderogabilità.

4. I regolamenti di organizzazione in generale si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale e/o il segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento, stabilisce, altresì, le competenze funzionali in materia gestionale esercitabili dall'apparato burocratico e le competenze politiche e di governo esercitabili dagli organi politici dell'ente fatto salvo

quanto previsto dalla legge 388/2000, art. 53, comma 23 come modificato dall'art. 29 comma 4 della Legge 448/01. **(Comma modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 13/10/2006)**

5. I regolamenti di organizzazione individuano forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

IL PERSONALE

ART. 31

Diritti e doveri dei dipendenti

1.. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli ed ordinati secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge, dagli accordi collettivi nazionali e dai singoli regolamenti di organizzazione interni, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati, secondo parametri di flessibilità e mobilità interna. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il direttore e/o il segretario comunale laddove gli venga assegnato la responsabilità di un servizio, il dirigente dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 32

Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco di ogni singolo Comune convenzionato.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

5. Il Direttore Generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente. A tal fine il direttore:

a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e/o dei dirigenti dei servizi che allo stesso rispondono nell'esercitazione delle funzioni assegnate, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonomie prerogative e competenze degli stessi;

e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

6. Il Direttore Generale assume la qualifica di "datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

7. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relazione alla giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.

8. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

9. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco – sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale – può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

ART. 33

I Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili dei servizi e comunque di altra unità organizzativa comunque denominata, vengono individuati e nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione dell'ente.

2. I Responsabili dei servizi, sono organi dell'ente, hanno piena autonomia gestionale e completa rilevanza esterna. Provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati, nonché a modulare la loro azione amministrativa in base alle direttive ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati.

4. Le funzioni esercitabili dai responsabili dei servizi vengono definite nel regolamento di organizzazione dell'ente e nel successivo Art. 37.

5. Il regolamento di organizzazione dell'ente, può prevedere, oltre alle indennità accessorie previste dai diversi livelli contrattuali di lavoro, ulteriori sistemi retributivi premianti per il personale dipendente, connesso alla produttività delle prestazioni di lavoro, nei limiti delle risorse di bilancio e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

6. Il Comune assume l'onere finanziario, mediante rimborso delle spese processuali sostenute, solo nelle ipotesi di sentenze assolutive passate in cosa giudicata, ai dipendenti comunali che svolgano funzioni amministrative, che si trovino implicati, in conseguenza di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativo/contabile, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente e vi siano tutti i presupposti e requisiti previsti dalla legge.

ART. 34

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando la priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento dei servizi.
4. Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma di amministrazione.
5. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
7. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
8. Gli atti dei dirigenti dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
9. In caso di d'inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente. Laddove si manifesta il perdurare dell'inadempienza il sindaco assegna l'incarico ad altro personale competente interno o esterno.
10. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella

gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

ART. 35

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione dell'ente, può prevedere forme di collaborazione esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, senza che peraltro abbiano la rappresentatività dell'Ente.
2. Il regolamento di organizzazione dell'ente può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 36

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo di appartenenza.
2. Il Segretario Comunale presta la propria collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario Comunale assicura il necessario supporto giuridici, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
4. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.
5. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
6. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
7. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti dei servizi e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
8. Il Segretario Comunale adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
9. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.
10. Il Segretario Comunale è capo del personale e ne è responsabile.

11. Il Segretario Comunale ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonomia responsabilità settoriale dei dirigenti dei servizi.

12. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

13. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

14. Il Segretario Comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

15. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l'Ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

16. Laddove venga assegnato la dirigenza di un servizio

ART. 37

Gestione amministrativa

1. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale o sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2. Ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti secondo i criteri definiti nel Piano Esecutivo di Gestione.

3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare :

a) assumono gli atti di gestione del personale loro assegnato secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro che rientrano nella loro competenza.

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti :

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

d) esprimono e sottoscrivono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco;

4. Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio a conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

ART. 38

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di legge, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali particolareggiati:

b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

ART. 39

Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei dirigenti dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dall'adozione o, nel caso in cui comportino impegno di spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

4. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.

5. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

6. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 40

Associazionismo

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative, espressione autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.

2. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla scelta ed agli indirizzi del Governo politico ed Amministrativo della comunità, oltre al controllo sociale degli utenti nella conduzione dei servizi pubblici locali.

3. Il Comune valorizza, con concreti atti organizzativi, strutturali e finanziari le libere forme associative, ovvero ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo di comunità intercomunale che faccia capo al principio del libero associazionismo, privilegiando, fra l'altro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

4. La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune può concretamente avvenire mediante la concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di locali o terreno di proprietà del Comune, previa apposite concessioni volte a favorire la crescita socio-culturale dell'individuo e lo sviluppo civile della Comunità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, viene stabilita da apposito regolamento e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme associative, all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore delle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni in genere.

6. Il Comune riconosce alle libere associazioni ed agli organismi di partecipazione dei cittadini, di cui al presente Statuto, un significativo ruolo di interlocutori dell'Amministrazione Comunale mediante la previsione di una loro funzione propositiva e consultiva nell'ambito dei processi decisionali e si impegna a collocare, laddove possibile, rappresentanti di tali formazioni sociali all'interno degli organismi locali.

ART. 41

Consulte e comitati

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini (consulte, comitati, conferenze di cittadini) all'amministrazione della cosa pubblica locale, purché la loro organizzazione statutaria sia su base democratica e rappresentativa.
2. Il Comune promuove la costituzione di consulte per aree di attività o di interesse, onde facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali.
3. Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'articolazione per settori di attività e di interesse delle consulte, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

ART. 42

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, diretta a promuovere interventi, su materie di competenza comunale.
2. La istanza o petizione consistono in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. Ad essa si applicano i principi generali in materia di discrezionalità amministrativa, e non comporta nessun vincolo per l'Amministrazione.
3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta, la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime.
4. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 100 residenti. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dalla legge, ovvero accompagnate da una copia di un valido documento di riconoscimento per ciascun sottoscrittore. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale o alla Giunta, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione, senza nessun vincolo per l'Amministrazione.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione o proposta, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

ART. 43

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina sia il procedimento mediante il quale si formano e vengono posti in essere gli atti e negozi giuridici nei quali si esprime normalmente l'attività amministrativa dell'ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari, indicandone i tempi e le modalità.

2. Le norme regolamentari si informano fondamentalmente ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia quali si desumono dalla Costituzione e dalle leggi generali vigenti.

3. Il Comune, in ogni procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi collettivi o diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede l'intervento partecipativo degli interessati.

ART. 44

Diritto di informazione e di accesso

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa dei suoi Organi, anche mediante l'impiego di idonei strumenti di informazione e comunicazione di massa e la pubblicazione di un notiziario o Bollettino Ufficiale del Comune.

2. Tutti i cittadini singoli e associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, ottenendo, in particolare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

3. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi di produzione.

CAPO II

I REFERENDUM

ART. 45

Modalità e forme del referendum consultivo

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richieda il Consiglio comunale, ovvero almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le firme dei cittadini proponenti devono essere autenticata nelle forme di legge.

2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

a) Gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

b) I regolamenti comunali;

c) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) I provvedimenti nelle materie relative a:

- Tributi locali e tariffe;
- Espropriazione per pubblica utilità;
- Designazione e nomine;
- Pubblico impiego;

- Contenzioso e vertenze giudiziarie;

e) I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

f) Gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

g) Le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale.

h) Le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni.

3. La proposta di referendum consultivo, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte del Difensore civico comunale, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.

4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Difensore Civico comunale.

5. Quando al referendum consultivo ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, delegando eventualmente la Giunta per gli atti di sua competenza, sia se intende discostarsene.

6. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

7. Apposito regolamento, ovvero apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, determina i criteri, le modalità ed i termini di presentazione, di raccolta e di convalida delle firme, nonché le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 46

Modalità e forme del referendum abrogativo

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25 % degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi di atti e provvedimenti amministrativi, formalmente emanati, in tutte le materie di competenza comunale. Le firme raccolte degli elettori devono essere autenticate nelle forme di legge.

2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativi:

a) I provvedimenti contingibili ed urgenti;

b) Gli atti e provvedimenti amministrativi ad effetti istantanei;

c) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) Gli atti ed i provvedimenti nelle materie relative a:

- Tributi locali e tariffe;
- Espropriazione per pubblica utilità;
- Designazione e nomine;
- Urbanistica e controllo edilizio e del territorio;
- Polizia Amministrativa;
- Pubblico Impiego;
- Contenzioso e vertenza giudiziarie;

e) I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

f) Gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

g) Le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;

h) Le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento, ovvero una propria deliberazione, con la quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, e deve presentare tutti i requisiti di legittimità. Sull'ammissibilità decide il Difensore Civico, nei trenta giorni successivi alla presentazione del quesito e delle firme dei proponenti. Il giudizio del Difensore Civico è inappellabile.

8. La raccolta delle firme deve avvenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inizio delle sottoscrizioni, che viene certificato dall'Ufficiale che autentica le firme medesime.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 47

Il Difensore civico

1. Il Difensore civico comunale può essere nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con altri enti sovracomunali, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Se il quorum favorevole non viene raggiunto nelle prime due sedute di consiglio comunale, il Difensore civico può essere nominato nella terza seduta anche con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Ciascun cittadino, anche non residente, può far pervenire la propria candidatura, previa pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio comunale almeno per 30 giorni, all'amministrazione comunale, che ne predispone apposito elenco.
5. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
6. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane;
 - c) I dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

ART. 48

Decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, a maggioranza semplice.
3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ovvero, dopo la seconda votazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio a provvedere secondo quanto previsto nel presente articolo.

5. Al difensore civico spetta una indennità economica, stabilita dalla Giunta comunale e comunicata al Consiglio comunale. La prestazione del Difensore non potrà, in ogni caso, integrare il rapporto di lavoro subordinato.

ART. 49

Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui alla legge 127/1997, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39.
3. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. E' in facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività dell'ente, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
5. Il Difensore civico presenta ogni anno, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.
6. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale o nella Giunta comunale.

TITOLO VI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

I SERVIZI PUBBLICI

ART. 50

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale direttamente, o a mezzo di atto di indirizzo, in delega alla Giunta comunale, l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi oltre che nelle forme previste dalla legge, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, nonché a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma e unioni di Comuni.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con private associazioni e società cooperative di giovani lavoratori locali, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. Può avvenire, inoltre, nelle forme di cooperazione con altri enti sovracomunali, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata.

ART. 51

Le Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di una particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività e previa redazione di un apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi del servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento determina altresì:

a) La dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo;

b) Le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale;

c) L'ordinamento finanziario e contabile;

d) Le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali;

3. Il regolamento detta norme in materia di ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale in sede di esame del bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituzione.

ART. 52

Organi dell'Istituzione

1. Gli organi dell'Istituzione sono:

a) Il Consiglio di Amministrazione;

b) Il Presidente;

c) Il Direttore;

2. Il Consiglio di amministrazione, composto da almeno quattro membri e dal Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e sono dallo stesso revocati.

3. Il regolamento fissa la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
5. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza di quest'ultimo da sottoporre a ratifica alla prima seduta successiva.
6. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Dirige tutta l'attività della Istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Istituzione.
7. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni si rapporta costantemente e in ogni caso, consulta prima dell'adozione degli atti di maggiore rilevanza e valore generale, il Comitato dell'utenza, organo di partecipazione delle associazioni tra gli utenti e di volontariato, le cui modalità di elezione, composizione e funzionamento sono determinate dal Consiglio comunale nel regolamento di cui ai precedenti commi.

ART. 53

Cooperazione con altri enti locali

1. Il Comune, nell'ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico-sociale civile, attua idonee forme di cooperazione con soggetti pubblici. Istituisce, in particolare, con altri Comuni, con la Provincia e le Comunità Montane, attraverso istituti quali convenzioni, consorzi ed accordi di programma, al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni, programmi e servizi determinati o per definire ed attuare, in maniera integrata con altri soggetti pubblici e privati, opere, interventi o programmi di intervento. Attua anche strumenti di programmazione negoziata tra pubblico e privato come i Patti Territoriali e i contratti d'Area.

ART. 54

Il controllo di gestione

1. Con apposito regolamento la Giunta Comunale istituisce un nucleo operativo teso a verificare il controllo di gestione di tutta l'attività dell'ente, con particolare riferimento al rendimento del personale dipendente.
2. Il predetto nucleo esercita una forma di controllo anche sulla gestione e buon andamento dei servizi pubblici erogati. A tal proposito riferisce periodicamente alla Giunta comunale ed al Sindaco.

ART. 55

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge 241/1990 come sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/1997. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

ART. 56

L'interpretazione dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto si interpretano secondo le disposizioni dell'art. 12 premesso alle leggi del codice civile.
2. I Regolamenti comunali si conformano alle leggi ed allo Statuto e non possono essere in contrasto con le norme in esso contenute.

ART . 57

Modificazioni ed abrogazioni

1. Le modificazioni Statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le proposte di modifica respinte dal Consiglio Comunale non possono essere ripresentate se non sia trascorso almeno un anno.

ART. 58

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore, dopo trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale, sostituendo integralmente lo Statuto comunale previgente, approvato con delibera di C.C. n.67 del 03.12.1999 e pubblicato sul B.U.R.C. al n.09 del 14.02.2000.

Il presente statuto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 30 consecutivi dal 15.04.2004 al 16.05.2004, senza che siano pervenute opposizioni questo Ufficio.